

CAMB/2014/62 del 28 novembre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Fornitura di acqua all'ingrosso da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. alla Repubblica di San Marino: annullamento delle deliberazioni del Consiglio d'Ambito n. 45 del 2 settembre 2014 e n. 52 del 20 ottobre 2014.

L'Assessore
f.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/62

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di novembre presso la sala riunioni della sede ATERSIR in v.le Aldo Moro n. 64 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/7481 del 27 novembre 2014. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Reggio Emilia Mirko Tutino in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Fornitura di acqua all'ingrosso da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. alla Repubblica di San Marino: annullamento delle deliberazioni del Consiglio d'Ambito n. 45 del 2 settembre 2014 e n. 52 del 20 ottobre 2014.

Vista la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro dell'ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

vista la Convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 dai rappresentanti legali delle sopresse Autorità d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque – Società delle Fonti

S.p.A. per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex art. 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999 n.25 (di seguito, anche "Convenzione"), con scadenza il 31/12/2023;

visto in particolare l'art. 5, comma 2, della Convenzione, nel quale *Si prende atto che Romagna Acque espleta il servizio di fornitura all'ingrosso, per quantitativi non rilevanti della risorsa idrica, anche all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali e che Ogni eventuale estensione delle forniture dovrà preventivamente essere approvata dalle Agenzie;*

visto l'Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto il 10 giugno 2013 e ratificato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 131 del 2 luglio 2013 (di seguito, anche "Accordo di collaborazione" o "Accordo"), per la promozione e lo sviluppo della reciproca collaborazione e cooperazione negli ambiti individuati nel medesimo Accordo e, per quanto rileva in questa sede, per un'integrazione delle rispettive pianificazioni in materia di tutela delle risorse idriche [...], facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra i soggetti gestori dei servizi idrici della RSM ed i soggetti gestori degli stessi servizi della RER (cfr. art. 6, comma 1);

visto in particolare l'art. 6, comma 2, dell'Accordo di collaborazione, ai sensi del quale *Ogni scambio di servizi idrici tra i territori della RER e della RSM è regolato da prescrizioni dettate d'intesa tra la RER e la RSM che, sulla base della disponibilità di risorsa, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinano i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento di reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all'eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche;*

visto inoltre l'art. 6, comma 3, dell'Accordo, ai sensi del quale *Gli importi corrisposti per le prestazioni in materia di servizi idrici sono computati per la RER dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui alla L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 (ATERSIR) ai fini della definizione della tariffa a vantaggio degli utenti del Servizio Idrico Integrato;*

considerato che, con deliberazione n. 45 del 02/09/2014, così come modificata dalla successiva deliberazione n. 52 del 20/10/2014, questo Consiglio d'ambito:

- ha approvato per gli anni 2014-2015 l'estensione della fornitura di acqua all'ingrosso alla Repubblica di San Marino indicata nel nuovo contratto proposto da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione per la regolamentazione della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in quanto compatibile con il Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa, per la tutela dell'intero fabbisogno dell'area romagnola;
- ha precisato inoltre che l'approvazione dell'estensione della fornitura di cui al punto precedente deve intendersi, in ogni caso, facendo salve le prescrizioni dettate d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, previste dall'art. 6, comma 2, dell'Accordo di collaborazione economica sottoscritto dalle medesime il 10 giugno 2013 e ratificato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 131 del 2 luglio 2013;

- ha approvato infine *i prezzi unitari per gli anni 2014-2015 indicati nel nuovo contratto di fornitura proposto da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino indicato al precedente punto 1-bis;*

vista la nota, acquisita agli atti al prot. AT/2014/7306 del 18/11/2014, con la quale il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna ha sollecitato questa Agenzia a provvedere all'annullamento delle suindicate deliberazioni n. 45/2014 e n. 52/2014, ritenendo che risultano illegittime per le seguenti considerazioni:

- *la Regione Emilia-Romagna non ha provveduto, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 dell'Accordo di collaborazione suddetto, a regolare, d'intesa con la Repubblica di San Marino, scambi di servizi idrici tra i due territori in quanto non è pervenuta alcuna richiesta al riguardo da parte di nessuno dei soggetti interessati;*
- *in assenza di tale regolazione non sono ammessi scambi di servizi idrici con la Repubblica di San Marino e, quindi, ATERSIR non può adottare alcuna deliberazione di approvazione di fornitura di acqua da parte della Regione Emilia-Romagna alla Repubblica di San Marino, né i relativi prezzi unitari, neppure nelle more di una successiva regolazione;*

ritenuto, per quanto sopra esposto con riferimento al contenuto della nota della Regione Emilia Romagna, di dover procedere all'annullamento delle deliberazioni di questo Consiglio d'ambito n. 45 del 2 settembre 2014 e n. 52 del 20 ottobre 2014, aventi ad oggetto, nei termini più sopra precisati, la fornitura di acqua all'ingrosso da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. alla Repubblica di San Marino;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di annullare le deliberazioni di questo Consiglio d'ambito n. 45 del 2 settembre 2014 e n. 52 del 20 ottobre 2014, aventi ad oggetto la fornitura di acqua all'ingrosso da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. alla Repubblica di San Marino;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

L'Assessore
f. to Mirko Tutino

Il Direttore
f. to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

16 gennaio '15

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna